

PARTE SECONDA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

2) FORMALITÀ DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE E TRANSITO

Il testo relativo alla compilazione delle caselle 2, 8, 14 e 50 è integralmente sostituito da quello di seguito riportato.

Casella 2: Speditore/Esportatore

Indicare le generalità dello speditore/esportatore (come definiti dagli art. 206, 3° comma e art. 788 delle D.A.C.): cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Riportare nello spazio in alto, a destra della lettera “N.” il codice EORI dello speditore/esportatore. Se il codice EORI è attribuito ad una persona fisica stabilita in Italia, il medesimo dovrà essere seguito dall’ultimo carattere del codice fiscale ad esso collegato.

Nel caso di persone fisiche prive di codice EORI, indicare il codice fiscale preceduto dal codice IT.

Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.:

- “7” nel caso di dichiarazione che prevede l’utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista. Indicare inoltre nella casella 14 il codice EORI del doganalista iscritto all’albo e nella casella 44, nell’ordine, la partita IVA della casa di spedizioni e il codice EORI del soggetto per conto del quale l’operazione viene compiuta. Resta fermo che devono essere indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati.
- “8” nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatore per conto di più soggetti diversi.

Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati, nell’ordine i seguenti elementi: nell’intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell’articolo, il codice EORI del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.

- “9” nel caso di dichiarazione per conto dell’esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (cointestatori). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente per i regimi di esportazione definitiva.

Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del soggetto che presenta le merci in dogana. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice EORI dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.”

Casella 8: Destinatario

Indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo del destinatario.

Se al destinatario è stato attribuito il codice EORI, riportare tale codice nello spazio in alto, a destra della lettera “N.”.

Casella 14: Dichiarante/Rappresentante

Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice “[2]” nel caso di rappresentanza diretta o il codice “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta.

Nello spazio in alto, a destra della lettera ‘N.’, riportare il codice EORI del rappresentante in dogana.

In caso in cui il dichiarante coincida con l'esportatore/speditore inserire il codice ‘[1]’ seguito dalla dicitura “esportatore” o “speditore”.

Casella 50: Obbligato principale

Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo dell'obbligato principale, nonché il codice EORI ad esso attribuito.

Se ricorre il caso, aggiungere il cognome e il nome del rappresentante abilitato che firma per l'obbligato principale.

L'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare n. 1 destinato all'ufficio di partenza.

4) FORMALITÀ A DESTINAZIONE/IMPORTAZIONE

Il testo relativo alla compilazione delle caselle 2, 8, 14 e 50 è integralmente sostituito da quello di seguito riportato.

Casella 2: Speditore/Esportatore

Indicare le generalità del fornitore estero: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Se allo speditore/esportatore è stato attribuito il codice EORI, riportare tale codice nello spazio in alto, a destra della lettera "N."

Nel caso di persone fisiche prive di codice EORI, indicare il codice fiscale preceduto dal codice IT.

Casella 8: Destinatario

Indicare le generalità dell'importatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare il codice EORI dell'importatore. Se il codice EORI è attribuito ad una persona fisica stabilita in Italia, il medesimo dovrà essere seguito dall'ultimo carattere del codice fiscale ad esso collegato.

Nel caso di persone fisiche prive di codice EORI, indicare il codice fiscale preceduto dal codice IT.

Nel caso di operazioni nelle quali intervengono più soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera "N.":

- "7" nel caso di dichiarazione che prevede l'utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista.

Indicare inoltre nella casella 14 il codice EORI del doganalista iscritto all'albo e nella casella 44, nell'ordine, la partita IVA della casa di spedizione e il codice EORI del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta. Resta fermo che devono essere indicate le generalità (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati;

- "8" nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualità di raggruppatore per conto di più soggetti diversi.

Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati,

nell'ordine i seguenti elementi: nell'intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice EORI del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato;

- “9” nel caso di dichiarazione per conto dell'importatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (contestatari). Tale codice può essere utilizzato esclusivamente per i regimi di importazione definitiva.

Indicare inoltre nella casella 44 il codice EORI del soggetto che presenta le merci in dogana.

Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice EORI dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato.

Casella 14: Dichiarante/Rappresentante

Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana del destinatario preceduto dal codice “[2]” nel caso di rappresentanza diretta o il codice “[3]” nel caso di rappresentanza indiretta.

Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.', riportare il codice EORI del rappresentante in dogana.

In caso in cui il dichiarante coincida con il destinatario inserire il codice “[1]” seguito dalla dicitura “destinatario”.